

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 281

DEL 9.1.2013

OGGETTO: Regolamento
per l'affidamento di servizi di
ingegneria ed architettura di
corrispettivo inferiore a euro
100.000,00 ex art. 91 d.lgs.
12 aprile 2006, n. 163.

L'anno duemilatredici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

VISTO

il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO

l'art.91 comma 2 D.Lgs.163/2006 e l'art. 252 del D.P.R.
207/2010, che individua le procedure di affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria il cui corrispettivo sia
inferiore a euro 100.000,00;

RITENUTO

doveroso provvedere in merito dettando norme che
regolino l'affidamento di servizi di ingegneria ed
architettura di corrispettivo inferiore a euro 100.000,00;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale:

DETERMINA

di approvare il Regolamento appresso riportato, che
forma parte integrante della presente determina per
"l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di
corrispettivo inferiore a euro 100.000,00", in conformità
dei principi dettati dall'art. 91 comma 2 D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e dall'art. 252 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207;

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA DI CORRISPETTIVO INFERIORE A EURO 100.000,00 EX ART. 91
D.Lgs. 12 APRILE 2006, n. 163

Articolo 1)
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, come individuati nell’art. 91 D.Lgs.163/2006 e secondo le modalità nella stessa norma indicate, in attuazione degli artt. 252 e ss. DPR.207/2010. In particolare il presente regolamento disciplina, ex art.91 comma 2 D. Lgs..163/2006 e art. 252 D.P.R.207/2010, le procedure di affidamento il cui corrispettivo sia inferiore a euro 100.000,00:

- dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
- della direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 130 del D.lgs.163/2006, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

Articolo 2):
Condizioni per l’affidamento e soggetti destinatari

Ai sensi dell’art.90 comma 1, D.Lgs. 163/2006 l’amministrazione può conferire gli incarichi di cui al successivo ART. 3 quando sussistono le condizioni che legittimano l’affidamento esterno, per come stabilite dall’art. 90, comma 6, D.lgs.163/2006, previamente certificate dal Responsabile unico del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del citato art. 90, ossia:

d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

e) società di professionisti;

f) società di ingegneria;

f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi

g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'ART. 37 in quanto compatibili ;

h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'ART. 36 del d.lgs.163/2006. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'ART. 36, comma 6, del d.lgs.163/2006; consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all'ART. 36, commi 4 e 5 e di cui all'ART. 253, comma 8 d.lgs.163/2006.

Articolo 3) Servizi oggetto di affidamento

I servizi oggetto di affidamento sono quelli indicati dall'art.90 dlgs.163/2006 e dall'art. 252 del D.P.R.207/2010, e riprodotti all'ART. 1 del presente regolamento.

Articolo 4) Elenco aperto degli operatori economici

In attuazione dell'art.267 D.P.R. 207/2010 l'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato sul profilo del committente ed inviato a tutti gli ordini professionali di categoria. Allo stesso viene in ogni caso assicurata massima pubblicità secondo la vigente normativa.

In attesa dell'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stante il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012, saranno utilizzate le tariffe professionali e le classificazioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/2012, come individuate nella l.13/1949.

Per l'effetto l'elenco aperto sarà suddiviso nelle classi e categorie di cui all'art. 14 della l.143/1949.

La fascia di importo è unica (fino a € 100.000,00).

Nell'avviso sono indicate le predette classi e categorie, nonché il termine perentorio di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco aperto.

Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N di cui al D.P.R. 207/2010, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs.163/2006.

Nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

I singoli operatori previa verifica della regolare presentazione della richiesta documentazione e delle dichiarazioni richieste sono iscritti nelle classi e categorie da questi indicate.

L'elenco aperto, conclusa l'istruttoria delle domande pervenute e di quelle regolarizzate ai sensi del comma precedente, è approvato con determinazione dell'I.A.C.P. entro 90 (novanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dall'avviso.

Con la medesima determinazione di cui al comma precedente è approvata la lista degli operatori economici non ammessi con la precisazione delle motivazioni.

L'elenco aperto e la lista di cui al comma precedente sono pubblicati sul profilo di committente dell'Amministrazione, fatto salvo quanto altro disposto dall'articolo 45 del D.Lgs 163/2006.

Gli operatori economici sono informati dell'esito della loro domanda di iscrizione mediante la consultazione diretta degli atti pubblicati sul profilo di committente.

Non saranno prese in considerazione le domande irregolari, perché carenti della richiesta documentazione, né le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dall'avviso.

L'elenco aperto è soggetto ad aggiornamento annuale, previa pubblicazione di avviso di aggiornamento.

Nelle more della predisposizione dell'elenco aperto secondo le modalità sopra indicate, la Stazione appaltante potrà utilizzare la short list degli operatori economici vigente al fine di selezionare i professionisti cui affidare o da consultare per l'affidamento dei servizi di cui al presente regolamento.

Gli operatori economici già iscritti nella summenzionate short list sono tenuti ad adeguare, entro i termini di scadenza dell'avviso pubblicato, la propria iscrizione alle disposizioni contenute nel presente regolamento e riprodotte nell'avviso pubblicato.

Articolo 5) Requisiti soggettivi degli operatori economici

1. Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco aperto i seguenti operatori economici:

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

b) società di professionisti di cui all'articolo 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs 163/2006;

c) società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 2, lettera b), del D.Lgs 163/2006;;

d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente a quanto disposto dall'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del D.Lgs 163/2006;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f), nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del D.Lgs 163/2006 in quanto compatibili;

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D.Lgs 163/2006.

2. Sono esclusi dall'iscrizione nell'elenco aperto gli operatori economici che:

a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 38 del D. Lgs 163/2006;

b) si trovino in una delle situazioni previste dall'articolo 90, comma 8, del D. Lgs 163/2006.

3. Qualora gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento siano conferiti agli operatori economici di cui alla lettera e) del comma 1, i componenti sono tenuti ad uniformarsi a quanto prescritto dall'articolo 37 del D. Lgs 163/2006.

Articolo 6)

Procedura di affidamento di servizi di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 100.000,00

I servizi di cui all'art. 1, il cui corrispettivo sia inferiore a € 100.000,00 sono affidati ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h) del D. Lgs 163/2006, i quali siano iscritti nell'elenco aperto istituito e disciplinato dal presente regolamento.

Il Dirigente di settore, competente per materia giusta regolamento di organizzazione dell'Ente, individua un responsabile unico del procedimento(RUP) per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono imputate le incombenze afferenti la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la verifica dell'avvenuto perfezionamento della convenzione, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spesa entro il limite autorizzato, gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e l'attestazione di regolare esecuzione, con salvezza della concreta ripartizione interna delle singole incombenze e di eventuali deleghe di funzioni.

Ove non si proceda alla espressa indicazione del responsabile del procedimento, tale qualifica s'intenderà imputata in capo al dirigente di settore.

Il RUP procede all'affidamento dei servizi oggetto del presente regolamento dopo avere accertato e certificato che i medesimi servizi non possono essere svolti dal personale del Settore per ragioni di carenza di organico complessivamente valutate e comparate in relazione allo svolgimento delle funzioni di istituto del Settore medesimo, nonché in relazione alla difficoltà di rispettare i tempi programmati per l'esecuzione dei lavori.

I servizi oggetto del presente regolamento il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a € 100.000,00, sono affidati dalla stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all'art. 91 comma 2 del D.lgs.163/2006 ed all'art. 267 D.P.R. 207/2010, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti presenti nell'elenco aperto predisposto in attuazione del presente regolamento e selezionati dal RUP nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

I professionisti selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previamente comunicato nella predetta lettera di invito, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

La lettera invito deve indicare i seguenti elementi minimi essenziali:

- a) i servizi oggetto del contratto;
- b) la descrizione sommaria dell'intervento cui sono correlati i servizi da affidare;
- c) l'importo complessivo presunto dei lavori inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;
- d) l'ammontare presumibile, posto a base della procedura di gara, del corrispettivo complessivo dei servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni di cui al comma 6 dell'articolo 6.
- f) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 111 del D.Lgs 163/2006.
- g) se del caso, il termine massimo, posto a base della procedura di gara, per la presentazione del progetto completo e concluso per la validazione, ovvero, per l'esecuzione degli ulteriori livelli di progettazione;
- h) il criterio di aggiudicazione della procedura negoziata;
- i) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle stesse, il luogo e la data in cui sarà espletata la procedura di gara relativamente alle sedute pubbliche.

Articolo 7)

Affidamento di contratti di importo inferiore a € 20'000,00

I contratti il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore a 20'000.00 € sono affidati direttamente a operatori economici utilmente iscritti nell'elenco aperto, senza particolari formalità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, ultimo paragrafo, del D.Lgs 163/2006.

Il corrispettivo forfettario ed omnicomprensivo per i servizi previsti dal contratto è negoziato con l'operatore economico individuato ed è indicato nella determinazione a contrarre di cui all'articolo 141, comma 2, del D.Lgs 163/2006.

Allorché l'operatore economico sia costituito nella forma di raggruppamento temporaneo, il RUP specifica nella determinazione di affidamento le parti di servizio da eseguirsi da parte dei singoli soggetti riuniti.

Articolo 8) Corrispettivi

Il Responsabile del procedimento può affidare i servizi di cui all'articolo 3 del presente regolamento mediante l'utilizzo di due criteri:

- Il prezzo più basso;
- L'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso del prezzo più basso si procederà all'esclusione automatica delle offerte anomale, trattandosi di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'art. 86, comma 2, sulla valutazione della congruità delle offerte.

Il Responsabile Unico del Procedimento deve calcolare il compenso da porre a base di gara in misura adeguata all'importanza dell'opera da progettare. Ai fini di tale determinazione, stante l'abrogazione delle tariffe professionali e fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

Ai sensi del disposto dell'art. 92, comma 1, del D. Lgs 163/2006 le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Articolo 9) Aggiudicazione e sottoscrizione del contratto

La partecipazione alla procedura negoziata non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che ha la facoltà insindacabile di non affidare il contratto, senza che gli operatori economici concorrenti possano pretendere compensi e/o indennizzi di sorta.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione definitiva è efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'intervenuta efficacia della determinazione gestionale di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ovvero, della determinazione gestionale di conferimento diretto del contratto ai sensi dell'articolo 7) , comporta l'obbligo, a pena di decadenza, per l'operatore economico di produrre, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione di apposito invito, la documentazione la cui presentazione è prescritta dalle disposizioni di legge e/o dalla lettera di invito.

La sottoscrizione del contratto, previa presentazione da parte dell'operatore economico della documentazione di cui al comma 4, è obbligatoria.

Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata non autenticata oppure, con l'intervento dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, nella forma della scrittura privata autenticata o nella forma pubblica amministrativa.

La forma della contratto è precisata nella determinazione "a contrarre" o nella determinazione di affidamento.

Le spese contrattuali, nessuna esclusa, restano per intero ed esclusivo carico dell'operatore economico.

Le informazioni circa l'esito delle procedure negoziate sono comunicate agli operatori concorrenti nel rispetto dell'articolo 79 del D.Lgs 163/2006.

L'avviso sui risultati della procedura negoziata è pubblicato nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 124, comma 3 e dell'articolo 66, comma 7, del D.Lgs 163/2006.

Articolo 10)
Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Articolo 11)
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui la delibera approvazione diventa esecutiva.

trasmettere agli Uffici per gli adempimenti connessi.

=====
VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO
=====